



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

PROVINCIA DI VERONA

N° 46 del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta di 1^a convocazione

Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI ANNO 2020 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

L'anno **duemilaventi** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **18.35** nella Sala delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1^a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1 CANAZZA STEFANO	X		10 FAUSTINI MOIRA	X	
2 GRUPPO MICHELE	X		11 FORMIGARO FEDERICO	X	
3 BRAZZOLI ANDREA		X	12 DI CAPUA STEFANO	X	
4 BAZZANI LILIANA	X		13 CHESINI ALESSANDRO	X	
5 CASAROTTI MONICA	X		14 BONFANTE GIACOMO		X
6 PERBELLINI LIDIA	X		15 VENTURI ROBERTO	X	
7 CLEMENTI GERMANO	X		16 GUARNIERI LUCA	X	
8 BRESSAN MATTEO		X	17 SALGARELLI MADDALENA	X	
9 AMBROSI STEFANO	X		TOTALI	14	3

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Barbalinardo Rosanna

Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. CANAZZA STEFANO assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto sopraindicato.

TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI ANNO 2020 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il Comune di Isola della Scala, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2017, esecutiva, ha previsto l'istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti - TARI avente natura corrispettiva (c.d. TARI-C) dal 01/01/2017, in sostituzione del tributo;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07/05/2020, esecutiva, ad oggetto "TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020" con la quale, tra l'altro:

- è stato preso atto, come da corrispondenza agli atti con ESA-Com S.p.A. di Nogara (VR), attuale gestore "in house" del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ivi compresa la riscossione della tariffa corrispettivo, che non risulta pervenuto da parte della stessa società il piano finanziario per l'anno 2020 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 107, comma 4 e 5, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si è ritenuto di confermare le tariffe della Tariffa corrispettivo adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 e, conseguentemente, il Comune dovrà provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla validazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 per l'approvazione ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
- sono state confermate anche per l'anno 2020, per quanto ivi indicato ed alla luce di quanto indicato dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, le tariffe della Tariffa corrispettivo approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 14/03/2019, esecutiva, integralmente richiamata, come da prospetto allegato alla medesima deliberazione C.C. n. 10/2020;

- sono state confermate per l'anno 2020 le riduzioni/agevolazioni ivi elencate, già approvate per l'anno 2019, riservandosi in successivo momento le considerazioni per ulteriori eventuali riduzioni/agevolazioni;
- è stato dato atto che l'articolo 28, comma 1, del Regolamento I.U.C. vigente, per la parte relativa alla componente Tariffa corrispettivo (non abrogata dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160), stabilisce i termini di versamento annuale della componente tariffa corrispettivo sui rifiuti come segue:
 - 1° rata 31 maggio 2020;
 - 2° rata 31 agosto 2020;
 - 3° rata 30 novembre 2020;

DATO ATTO che dalla fine di febbraio 2020 è in atto una situazione di emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale per diffusione del Covid-19;

CONSIDERATO che, a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19:

- sul territorio nazionale sono state emanate diverse disposizioni e provvedimenti eccezionali per il contrasto e il contenimento del virus;
- che fra le varie misure adottate a livello nazionale per il contenimento del virus vi sono le misure di sospensione dell'attività di diverse tipologie di utenze non domestiche;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020 ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", con la quale sono state disciplinate riduzioni sulla quota "variabile" della tariffa sui rifiuti per le utenze non domestiche soggette a sospensione di attività per l'emergenza Covid-19;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, stante l'emergenza epidemiologica Covid-19 che ha portato notevole difficoltà economica a tutti i settori delle attività interessate dalla sospensione, di stabilire la riduzione totale della quota "fissa" della tariffa corrispettivo sui rifiuti, ponendola pari a zero, per l'anno 2020 e limitatamente al periodo di sospensione, per le utenze non domestiche (contemplate analiticamente nella deliberazione ARERA n. 158/2020) che, in base alle disposizioni normative in materia, sono state interessate dalla sospensione dell'attività per il periodo Covid-19 (sulla base delle medesime fattispecie indicate nella medesima deliberazione ARERA n. 158/2020);

TENUTO CONTO che, per le medesime attività soggette a sospensione la riduzione della quota "variabile" è prevista e disciplinata dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 sopra citata e che, per ottenere entrambe le riduzioni della tariffa (sia quota "fissa" disposta dal Comune con il presente provvedimento, che "variabile" disposta da ARERA), le utenze non domestiche interessate aventi diritto dovranno presentare apposita autocertificazione al gestore (Esa-com S.p.A. di Nogara) con le modalità dallo stesso previste con proprio prot. n. 7304 del 18/06/2020, il quale gestirà l'istruttoria per entrambe le tipologie di riduzione tariffaria;

DATO ATTO che le minori entrate incassate dal gestore a causa dell'applicazione della riduzione disposta dal Comune sulla quota "fissa" della tariffa verranno coperte tramite risorse appositamente stanziare a bilancio da parte del Comune stesso, mentre il recupero delle somme relative alla quota "variabile" della tariffa sarà effettuato con le modalità stabilite da ARERA;

RICHIAMATO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 31 Marzo 2020;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020 e, contestualmente, è stato autorizzato il ricorso all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;
- l'articolo 107 del D.L. n. 18/2020, cosiddetto "Cura Italia", ha disposto per gli enti locali il rinvio, inizialmente dal 30 aprile al 31 maggio 2020, e, infine, al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; ai sensi dell'art. 106, comma 3-bis del D.L. 34/2020, cosiddetto "Decreto Rilancio", convertito con legge n. 77/2020, tale termine è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

VISTO l'art. 138 del D.L. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020 ad oggetto "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020";

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal responsabile del servizio e dal responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

si propone al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue:

1. DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. CONFERMARE quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07/05/2020, esecutiva, ad oggetto "TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020", che qui si intende integralmente richiamata;
3. STABILIRE con il presente provvedimento consiliare, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, la riduzione totale della quota "fissa" della tariffa corrispettivo sui rifiuti, ponendo la stessa pari a zero, per l'anno 2020 e limitatamente al periodo di sospensione, per le utenze non domestiche (contemplate nella deliberazione ARERA n. 158/2020) che, in base alle disposizioni normative in materia, sono state interessate dalla sospensione dell'attività per il periodo Covid-19 (sulla base delle medesime fattispecie indicate nella medesima deliberazione ARERA n. 158/2020);
4. DARE ATTO che per le medesime attività soggette a sospensione la riduzione della quota "variabile" è prevista e disciplinata dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 sopra citata e che, per ottenere entrambe le riduzioni della tariffa (sia quota "fissa" disposta dal Comune con il presente provvedimento, che "variabile" disposta da ARERA), le utenze non domestiche interessate aventi diritto dovranno presentare apposita autocertificazione al gestore (Esa-com S.p.A. di Nogara) con le modalità dallo stesso previste con proprio prot. n. 7304 del 18/06/2020, il quale gestirà l'istruttoria per entrambe le tipologie di riduzione tariffaria;
5. DARE ATTO che le minori entrate previste a causa dell'applicazione della riduzione sulla quota "fissa" della tariffa disposta dal Comune, da riversare al gestore con modalità da definire con lo stesso, troveranno copertura sul bilancio di previsione 2020-2022 – esercizio finanziario 2020 per un importo presunto di € 64.000,00 (IVA 10% e tributo provinciale 5% compresi) alla Missione 9 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 04 – Piano dei Conti U.1.04.03.02.001 – Scheda PEG 202000 "Trasferimento a gestore rifiuti riduzione quota fissa tariffa corrispettivo sui rifiuti per emergenza epidemiologica Covid-19 (con avanzo disponibile)";
6. DARE massima diffusione in merito all'approvazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale del Comune;

7. COMUNICARE l'approvazione del presente provvedimento a ESA-Com S.p.A. di Nogara (VR), attuale gestore "in house" del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ivi compresa la riscossione della tariffa corrispettivo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi come segue:

Il Sindaco: "Passiamo al punto 9 dell'ordine del giorno. Prego, Renon, ci faccia una piccola esposizione per favore."

Il Responsabile della Direzione Finanziaria: "In questo senso, vista l'emergenza Covid, è già intervenuta per una parte a favore delle utenze non domestiche ARERA, l'Autorità di regolazione dell'energia reti e ambiente, organo governativo che sovrintende al ciclo dei rifiuti anche per quanto riguarda i rapporti del Consiglio di bacino e i vari gestori, ARERA ha fatto una delibera dove ha previsto l'esenzione per la parte variabile della tariffa dei rifiuti per tutte le utenze non domestiche e limitatamente al periodo di sospensione per le attività, per i vari provvedimenti Covid; le utenze dovranno fare richiesta al gestore per comunicare, autodichiarare i periodi di sospensione per avere lo sconto sulla tariffa variabile; l'Amministrazione ha deciso di estendere questo sconto anche alla parte fissa della tariffa e quindi con le stesse modalità Esacom si farà promotore come gestore di richiedere alle utenze non domestiche di fare domanda con apposito modulo e quindi per il periodo di sospensione non pagheranno la TARI.

Aggiungo che per la parte che riguarda la tariffa fissa rimane comunque un onere a carico del Comune, che dovrà girare ad Esacom ed è preventivata in circa 64 mila euro, che hanno trovato copertura al bilancio con l'avanzo disponibile."

Il Sindaco: "Interventi?"

Il Consigliere Chesini Alessandro (Movimento5stelle.it): "Anche in questo caso ci sentiamo di condividere questa proposta di delibera con due postille: la prima è quella che spero, ma sono certo che verrà fatto uno studio approfondito delle modalità di richiesta e anche di verifica delle esenzioni per le attività che effettivamente hanno avuto un periodo di sospensione, quindi spero e chiedo che vengano individuate correttamente le modalità di accertamento delle autodichiarazioni, perché nel ragionamento che abbiamo fatto in commissione abbiamo capito che non c'è una regola che viene governata esclusivamente da alcuni parametri, ad esempio con i codici ATECO che definiscono chi avrà diritto o meno a queste esenzioni. Quindi una prima raccomandazione, la prima speranza è questa, quella di avere un modo, uno strumento di verifica di queste esenzioni.

La seconda cosa che voglio ancora una volta sottolineare, perché mi sembra doveroso farlo anche in questa sede, anche se l'ho già fatto a maggio, è il fatto che continuiamo a definire questa tariffa una tariffa a corrispettivo, quando c'è una ormai assodata giurisprudenza che non la dichiara tale fino al momento in cui la quota pagata non sia effettivamente connessa al numero di svuotamenti che i cittadini e le attività commerciali fanno. Purtroppo noi abbiamo fatto un passo forse accelerato rispetto alle nostre capacità, per cui ci siamo affrettati a dichiararla una tariffa, quando in realtà purtroppo è ancora una tassa.

Sarò noioso, me ne rendo conto, ma è mio dovere ancora una volta denunciare questa cosa, perché su questo punto non è ancora stata fatta chiarezza, quindi mi ostino ancora una volta a dire e ad affermare con molta forza che questa tariffa a corrispettivo in realtà è ancora una tassa e noi non abbiamo ancora fatto tutto quello che è richiesto dalla normativa per renderla effettivamente

una tariffa. Quindi non abbiamo ancora legato il numero di svuotamenti che effettivamente una persona fa, quindi effettivamente quantificare il rifiuto prodotto con quello che quella persona paga.”

Il Sindaco: “Se deve fare la dichiarazione, prego.”

Il Consigliere Guarnieri Luca (Opificio Isolano): “Dichiarazione di voto favorevole ovviamente, perché va nella direzione dell’appello che avevamo fatto ancora a inizio marzo alcune forze dell’opposizione, quindi bene se c’è questa riduzione di tariffe, anche se si è aspettato di vedere quelle che potevano essere le indicazioni a livello statale, come ci ha spiegato il dottor Renon.”

Il Sindaco: “Ambrosi.”

Il Consigliere Ambrosi Stefano – (Isola Domani): “La mia non è una dichiarazione di voto, è una considerazione; visto che abbiamo trattato l’ultimo dei due punti che riguardavano l’emergenza Covid-19, voglio dire ai cittadini isolani e all’assemblea che questa Amministrazione si prende la paternità di queste misure, perché non il giorno dopo, nel momento che è uscito il DPCM tutti quanti noi consiglieri ci siamo riuniti con il Sindaco e abbiamo detto “dobbiamo fare qualcosa”. Poi chiaramente, una volta consultatici con il nostro responsabile contabile al bilancio, abbiamo detto “nel momento giusto faremo gli interventi”, perché questi sono solo alcuni degli interventi che abbiamo fatto di aiuto, ve ne sono molti altri che sappiamo benissimo perché sono messi nero su bianco nel prospetto di bilancio che abbiamo visto in commissione, ma anche in precedenza.”

Esaurita la discussione, il Sindaco pone ai voti la proposta in esame, pertanto,

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano – presenti n. 14;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI ANNO 2020 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19”, così come discussa e votata, nel testo sopra riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo pretorio on-line dell’Ente.

Successivamente, durante la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano – presenti n. 14, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell’attuale situazione di gestione dell’emergenza “Covid 19” relativamente alla quale il presente atto è approvato.

L’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente”.

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE

di Consiglio Comunale

N.46 del 31/07/2020

OGGETTO : TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI ANNO 2020 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li,24/07/2020

il Responsabile del settore:

Simone Renon

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**" si esprime il seguente parere :*

Fav. con motivazione

Subordinato all'approvazione della deliberazione di variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2020/2022 (variazione n. 4/2020).

Li, 24/07/2020

il Responsabile del settore Finanziario

Simone Renon

Letto approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Barbalinardo Rosanna

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

IL PRESIDENTE
CANAZZA STEFANO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma del:

D.Lgs 267/2000 art. 134 c.4 in quanto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)
